

# **Resoconto strutturato del dibattito nelle riunioni della Consulta al fine della preparazione del documento iniziale**

## **Comuni e forme associative**

Riunione – 14/11/2016

### **Discussione**

#### **Punti condivisi**

Attribuzione delle competenze in materia di enti locali alle Province autonome, ferma restando la necessità, su un piano generale e quindi non necessariamente nella materia degli enti locali, di conservare un ruolo significativo alla Regione

Definizione del ruolo dei comuni nel sistema delle Province autonome.

Enunciazione del principio di sussidiarietà (verticale e orizzontale) e del principio di corrispondenza fra funzioni e risorse finanziarie

Previsione delle forme associative dei comuni, senza definire nel dettaglio gli istituti attraverso i quali si realizzano, e riconoscimento delle forme storiche di gestione dei beni collettivi

Previsione di forme di compartecipazione dei comuni nella programmazione provinciale

Definizione statutaria del ruolo del Consiglio delle autonomie locali.

Previsione di strumenti di partecipazione, attraverso il Consiglio delle autonomie locali, anche nel processo legislativo provinciale, attraverso meccanismi che assicurino la rilevanza delle autonomie locali nel processo decisionale, senza poteri di veto (aggravio procedurale, non co-decisione), eventualmente differenziato per specifiche leggi riguardanti in particolare gli enti locali)

#### **Altri Punti sostenuti**

Previsione di forme di coinvolgimento dei comuni nella definizione delle politiche strategiche della Provincia con lo Stato (revisione statuto speciale, norme di attuazione, attività della Commissione paritetica ex art. 107 dello Statuto speciale)

Attribuzione di funzioni consultive della Corte dei conti direttamente a favore dei Comuni o dei loro organismi rappresentativi

Comuni come organismi rappresentativi e di tutela delle minoranze

Necessità di prevedere il riconoscimento di un ruolo equi-ordinato dei comuni, quali enti dotati di autonomia e di rappresentatività, rispetto alle altre istituzioni presenti nel territorio regionale

#### **Criteri**

Considerando la competenza in materia di “enti locali”, da collocarsi in capo alla Regione o

alle Province, in relazione al modello che si vuole riservare alla Regione, sarebbe opportuno inserire nello Statuto alcune affermazioni di principio attualmente non presenti relative all'autonomia dei comuni, anche nelle loro forme associative, al riconoscimento del principio di sussidiarietà, alla partecipazione dei comuni nei processi decisionali, attraverso propri organismi rappresentativi, nonché alla corrispondenza fra funzioni attribuite ai comuni e relative risorse finanziarie.

### ***Indirizzi principali***

Manca nello Statuto una specifica menzione dei comuni quali enti dotati di autonomia e di rappresentatività. Pur essendo già contenuta tale definizione nella Costituzione (art. 114) se ne ritiene opportuno l'esplicito inserimento nello Statuto speciale per avvalorare il ruolo dei comuni trentini, quali enti autonomi che sono titolari di funzioni proprie, con la contestuale affermazione del principio di sussidiarietà (art. 118). A tale fine sembra opportuna anche la previsione di principio della possibilità di ricorrere a forme associative tra gli enti locali, senza definirne nel dettaglio gli istituti attraverso i quali si realizzano, nonché il riconoscimento esplicito delle forme storiche di gestione dei beni collettivi.

Nello Statuto attuale la competenza ordinamentale in materia di enti locali è attribuita alla Regione (art. 4, n. 3), mentre alle Province autonome spettano le funzioni in materia di finanza locale (art. 80). Le norme di attuazione di cui al DPR n. 526 del 1987 (come modificate nel 1997) hanno in parte corretto questa situazione, disponendo che "Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale" e che "tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni".

L'attribuzione delle competenze legislative e amministrative in materia di enti locali deve tenere conto del ruolo già assunto dalle due Province autonome in tale ambito, ferma restando la definizione del modello di Regione che sarà delineato con la revisione dello Statuto.

Nel declinare il sistema di governo delle Province autonome il ruolo dei comuni può trovare una connotazione che non sia solo di esercizio delle funzioni amministrative (ruolo amministrativo) ma che ne determini una più rilevante partecipazione alle scelte strategiche e di sviluppo del rispettivo sistema provinciale (ruolo politico).

Il coinvolgimento delle autonomie locali può realizzarsi attraverso adeguati strumenti di partecipazione nei processi decisionali della Provincia e della Regione.

Nello Statuto è opportuna una specifica disposizione che istituzionalizzi il ruolo del Consiglio delle autonomie locali, come soggetto rappresentativo e consultivo dei comuni, e che ne definisca compiti e modalità di coinvolgimento (accordo, intesa, parere), in coerenza con il modello di partecipazione ai processi decisionali.

Si può ipotizzare la partecipazione dei Comuni al procedimento legislativo attraverso il Consiglio delle autonomie locali, prevedendo meccanismi che consentano il superamento di eventuali dissensi, eventualmente differenziando le soluzioni procedurali in relazione alle specifiche scelte o campi di intervento che interessano le autonomie locali. E' da valutare se in questo quadro un ruolo possa o debba essere riconosciuto anche a rappresentanze delle minoranze linguistiche.

Le risorse finanziarie degli enti locali devono essere proporzionate alle competenze previste dalla legislazione. Tale principio deve comunque essere controbilanciato dall'adeguatezza e dalla sostenibilità delle gestioni locali nonché dalla responsabilità degli enti locali.